

In risposta all'interpello n. 394/2021 datato 8 giugno 2021, **l'Agenzia delle Entrate**, su parere tecnico del Ministero dello Sviluppo Economico (**MISE**), ha dato il proprio responso riguardo la possibilità di interconnessione tardiva tra macchine e software in ottica di innovazione tecnologica e digitale. Ricordando forse una cosa banale, sottolineiamo come **l'interconnessione digitale tra macchine-uomo è il requisito fondamentale per poter accedere agli incentivi statali stanziati dal governo Conte-bis**, inseriti nella legge di bilancio 187/2020 in cui si consente di accedere al **credito d'imposta Transizione 4.0** fruendone in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, oppure in un'unica quota annuale nel caso di **investimenti in beni strumentali** effettuati dal 16 novembre al 31 dicembre 2021, da parte di imprese con ricavi fino a 5 milioni di euro.

Come detto precedentemente, **l'interconnessione può essere legittimamente realizzata dall'impresa anche in un momento successivo** all'effettuazione dell'investimento e all'entrata in funzione del bene, comportando lo slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione, in misura rafforzata, del beneficio.

Sono solo due i **distinguo ammessi dall'Agenzia delle Entrate sulle motivazioni dell'interconnessione "tardiva"** che può dipendere:

- **Dalla necessità di adeguamento *ex post* delle caratteristiche tecniche del bene, tramite modifiche o integrazioni** che lo rendano, successivamente alla sua entrata in funzione, in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa;
- **Dalla necessità di adottare o adeguare i sistemi informatici** ai quali il bene dovrà interconnettersi

Nel primo caso, **lo slittamento temporale dell'interconnessione** in un anno successivo all'entrata in funzione del bene può essere ragionevolmente dovuto alla necessità **di acquisire o adeguare l'infrastruttura informatica necessaria all'interconnessione**: in tal caso è salva l'ammissibilità dell'intero investimento.

Nel secondo caso, i sistemi informatici scelti dall'azienda che vuole accedere all'incentivo fiscale possono essere di due tipi:

- Software *embedded* inseriti **nell'allegato A della Legge di stabilità 2017 (L. 232/2016) - LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232** rispondono alla dicitura di **"Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità"** annesso alla L. 232/2016 e garantiscono **"l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti"**, purché assicurino che la macchina o l'impianto oggetto di ammodernamento rispetti necessariamente le 5+2/3 caratteristiche tecnologiche di beni del primo gruppo dell'allegato in questione
- Software ***stand alone***, descritti **nell'allegato B** annesso alla L. 232/2016.

Tornando quindi alla domanda iniziale, il mantenimento del diritto all'agevolazione dipende dal soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione dei beni per l'intera durata dell'incentivo, quanto la trasformazione tecnologica e digitale **secondo il paradigma 4.0 comporta che l'impresa operi effettivamente e costantemente in base a tali modalità.**

L'impresa beneficiaria sarà tenuta a documentare la permanenza dei requisiti tecnici e di interconnessione per l'intero periodo di fruizione del beneficio tramite "un'adeguata e sistematica reportistica".

Intesi è a tua disposizione per supportarti nell'attivazione del tuo progetto 4.0, dalla A alla Z. In quanto azienda certificata EA37 è inoltre tra le poche aziende in Italia oggi ad assicurarti anche una formazione professionale per i tuoi dipendenti in ottica Digitalizzazione 4.0, certificata.